



COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

DEL COMUNE DI VILLA LITERNO (CE)
Nominata con D.P.R. del 03/10/2016 e del 23/11/2016
pec: osl.villaliterno@asmepec.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 61 DEL 25 MAGGIO 2023

**OGGETTO: Non ammissione alla massa passiva della liquidazione - Istanza n. 73/CSL - INPS
Via Ciro il Grande 21 - Roma .**

L'anno duemilaventitre il giorno 25 (venticinque) del mese di maggio alle ore 11,00 presso la Sede Comunale si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Villa Literno, ai sensi dell'art. 252 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUOEL), nelle persone:

		Presenti	Assenti
D.ssa Filippa Costantino	Presidente	X	
Rag. Giuseppina Simeoli	Componente	X	
D.ssa Carla Teofili	Componente	X	

La Commissione straordinaria di liquidazione

PREMESSO che:

- il Comune di Villa Literno (CE), con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 25 maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUOEL;
- con D.P.R. in data 03 ottobre 2016 e 23 novembre 2016 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 10 novembre 2016 e in data 5 dicembre 2016 i richiamati Decreti presidenziali sono stati formalmente notificati ai componenti dell'O.S.L., rispettivamente alla dott.ssa Filippa Costantino e rag. Giuseppina Simeoli e alla dott.ssa Carla Teofili;
- la Commissione straordinaria di liquidazione si è regolarmente insediata presso la Sede del Comune di Villa Literno (CE), come da delibere n. 1 del 10 novembre 2016 e n. 2 del 9 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del TUOEL;
- con propria deliberazione n. 1/CSL del 10 novembre 2016, avente ad oggetto: "*Insedimento - Nomina Presidente - Piano di lavoro - Adempimenti preliminari*", questa Commissione ha provveduto ad avviare le procedure preliminari per l'accertamento della massa attiva e massa passiva;
- con la stessa deliberazione n.1/CSL è stato dato avviso ai creditori dell'avvio della procedura di rilevazione della passività al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 254, comma 2, del TUOEL; mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Villa Literno, nonché affissione in forma di manifesto sul territorio comunale ed a mezzo stampa;

- con propria delibera n. 3/CSL del 10 gennaio 2017, questo Organo ha provveduto all'emanazione di un ulteriore avviso di avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale, ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del TUOEL, prorogando di ulteriori 30 giorni il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla massa passiva, decorrenti dal 10 gennaio 2017 fino al 10 febbraio 2017;
- con propria deliberazione n. 9/CSL del 27 febbraio 2018, questa Commissione ha proposto al Comune di Villa Literno, l'adozione della procedura semplificata, ai sensi dell'articolo 258 del TUOEL, al fine di conseguire un risparmio di spesa e di accelerare le operazioni di risanamento;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 28 febbraio 2018, il Comune di Villa Literno ha aderito alla suddetta proposta di adozione della modalità semplificata, di cui all'articolo 258 del TUOEL;
- con propria deliberazione n. 31/CSL del 29 settembre 2022, sono stati definiti i criteri e le norme procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione, di cui al cennato art. 258 del TUOEL;
- questa Commissione, dopo la delibazione di massima, ha verificato l'ammissibilità dei debiti alla massa passiva sulla base degli elementi probatori, quali la documentazione agli atti del Comune e quella fornita dai creditori, nonché le attestazioni dei responsabili *ratione materiae*;

VISTI:

- l'art. 248, comma 4, del TUOEL, il quale stabilisce che dalla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
- l'art. 252, comma 4, del TUOEL, il quale stabilisce che l'Organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art. 254, comma 3, del TUOEL, che prevede che nella massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (2015), i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 194, comma 1, del TUOEL, che indica le tipologie dei debiti fuori bilancio riconoscibili ai fini dell'ammissione alla massa passiva della liquidazione;
- l'art. 254, comma 5, del TUOEL, secondo il quale *"sull'inserimento nel piano di rilevazione di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l'organo straordinario della liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti(...)"*;

VISTI:

- la domanda presentata in data 29 dicembre 2016, acquisita al protocollo di quest'Organo con il n. 73/CSL e a quello generale dell'Ente con n. 17869 del 29 dicembre 2016, con la quale il Dirigente pro tempore dell'INPS ha chiesto l'inserimento nella massa passiva della liquidazione del credito vantato al 31.12.2015, per l'importo complessivo di € 488.434,83 (quattrocentottantottomilaquattrocentotrentaquattro/83euro) per morosità dei mutui concessi per opere pubbliche;
- l'art. 255, comma 10, del TUOEL che stabilisce: *"non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'art. 206"*;
- l'art. 258 del TUOEL, secondo il quale non è possibile offrire proposta di transazione, degli interessi ed ogni altra parte accessoria, salvo se liquidati in sentenza; così come anche previsto dalla Circolare della Direzione Centrale per la Finanza Locale F.L. n. 28/97;

DATO ATTO che:

- con nota n.356/CSL del 03.05.2023, regolarmente notificata via pec in data 04.05.2023, questa Commissione, non ravvisando i presupposti per l'ammissione alla massa passiva, sulla base delle disposizioni normative sopra menzionate, ha comunicato al Dirigente pro tempore dell'INPS, il preavviso di esclusione ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- decorsi i termini di legge indicati nel predetto avviso, dieci giorni dal relativo ricevimento, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., non risulta pervenuta alcuna osservazione o ulteriore documentazione da parte degli interessati;
- questa Commissione può procedere all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, per le motivazioni indicate nel medesimo preavviso di diniego, cui si fa rinvio per la parte motiva della presente delibera;

RITENUTO, pertanto, che l'istanza in oggetto non possa essere ammessa alla massa passiva della liquidazione;

Con votazione unanime, per le motivazioni espresse in premessa, la Commissione Straordinaria di Liquidazione

DELIBERA

- di approvare la premessa narrativa che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **di non ammettere alla massa passiva della liquidazione l'istanza in oggetto**, dell'importo complessivo di € 488.434,83 (quattrocentottantottomilaquattrocentotrentaquattro/83euro);
- di includere il debito non ammesso, nell'apposito elenco dei debiti esclusi dalla massa passiva della liquidazione, da allegare al piano di estinzione delle passività pregresse che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione, ai sensi dell'art. 256, comma 7, del TUOEL;
- **di notificare la presente deliberazione** al Dirigente pro tempore dell'INPS, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.P.R. n. 378/1993;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Sig. Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio Finanziario, ai Responsabili dei Servizi comunali, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, nonché al Revisore dei Conti;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 378 del 1993;
- di pubblicare la presente deliberazione, a cura dell'Amministrazione Comunale, sull'Albo Pretorio del Comune di Villa Literno e, permanentemente, nell'apposita cartella "Delibere" della Sezione dedicata all'attività della Commissione Straordinaria di liquidazione del sito internet istituzionale del Comune.

Alle ore undici e venti si dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

La Commissione straordinaria di liquidazione
(Costantino, Simeoli, Teofili)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Villa Literno, per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Villa Literno, 25 maggio 2023

Il Responsabile del Procedimento

